

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



Contratto di assicurazione Montaggio

Erection All Risk

Modello: EAR **Edizione:** 05/2011

Set Informativo

Modello: SINFEAR2 **Edizione:** 01/2019

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre i danni, relativi allo svolgimento dei lavori di montaggio descritti in polizza, determinati dagli eventi previsti nelle tre sezioni di polizza.



Che cosa è assicurato?

Sono garantiti nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, i danni determinati dagli eventi previsti nelle tre sezioni di polizza per le quali siano state indicate le somme assicurate, i limiti massimi di risarcimento e i relativi premi convenuti

- ✓ Relativamente alla sezione danni alle cose La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate, poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni espresse in polizza. In particolare l'obbligo della Società riguarda
 - a) le opere/Impianti
 - b) le opere/Impianti preesistenti
 - c) le spese di demolizione e sgombero
- ✓ Relativamente alla sezione di responsabilità civile La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esecuzione dei lavori di montaggio che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione del montaggio stesso e nel corso della durata dell'assicurazione
- ✓ Relativamente alla sezione macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate - riportate nell'elenco da allegarsi alla polizza- verificatisi nel cantiere indicato in polizza durante il periodo coperto dall'assicurazione da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni previste



Che cosa non è assicurato?

La Società non è obbligata a indennizzare:

- a) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto come quelli derivanti da interruzioni totali o parziali di attività;
- b) danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, e da dolo delle persone del fatto delle quali egli deve rispondere;
- c) i danni che alla stregua della comune esperienza tecnica costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri precedenti già avvenuti o notificazioni ricevute o per altre cause.

La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di determinati eventi (specificati nell'allegato); La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

! Altre esclusioni, specificate nell'allegato, sono previste da ognuna delle tre sezioni di polizza



Ci sono limiti di copertura?

- ! Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
- ! L'importo assicurato convenuto per ciascuna sezione o partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.
- ! In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti riportati in polizza.
- ! La copertura della sezione danni alle cose e quella di responsabilità civile sono subordinate per la loro validità ciascuna ad una serie di condizioni dettagliate nell'allegato
- ! Per ciascuna sezione è applicata la franchigia o lo scoperto con relativo minimo convenuti.
- ! Altri limiti di assicurazione, specificati nell'allegato, sono previsti nelle tre sezioni di polizza



Dove vale la copertura?

Relativamente ai danni alle cose la copertura vale per le cose assicurate presso l'ubicazione indicata in polizza per l'esecuzione delle opere e comunque nei limiti del territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Relativamente alla responsabilità civile la copertura vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esecuzione dei lavori che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione dei lavori stessi.

Relativamente a Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere eventualmente assicurato la copertura vale per i materiali e diretti ai beni elencati verificatisi nel cantiere indicato in polizza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti del progetto originario ed esecutivo o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

La somma assicurata iniziale per la partita opere/impianti deve essere determinata come previsto in polizza e successivamente il Contraente è tenuto ad aggiornare la somma assicurata secondo i criteri previsti in polizza.

In caso di interruzione o sospensione delle opere di durata superiore a 30 giorni consecutivi il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e a porre in atto tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente, venutone a conoscenza, deve:

- darne immediata notizia a mezzo telex o fax alla Società;
- inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- fare, entro 24 ore dal sinistro, denuncia scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia in caso di furto, rapina, o di sinistro presumibilmente doloso;
- provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno; mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno, comunicandole alla Società;
- fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio del contratto ed è unico anticipato per l'intera durata della copertura. Puoi pagare il premio tramite assegni bancari, postali o circolari, ordine di bonifico, denaro contante, utilizzo del SDD, pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere e cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella Scheda polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto, l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda di polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
 - consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
 - presa in consegna od uso di impianti ed opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico.
- Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha durata temporanea e non prevede il tacito rinnovo alla scadenza, pertanto non è prevista disdetta.

Contratto di assicurazione Montaggio

Erection All Risk

Condizioni di Assicurazione

Modello: EAR **Edizione:** 05/2011

Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Broker: si intende colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

Collaudo: tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'accettazione dell'intera opera da parte del Committente, ovvero l'utilizzo dell'intera opera secondo la sua destinazione d'uso;

Committente: il soggetto per il quale vengono eseguite le opere assicurate;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che rimane a carico dell'Assicurato;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Luogo di esecuzione delle opere/Cantiere: area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso - nella quale vengono effettuati i lavori assicurati alla Sezione I e/o vengono utilizzati i macchinari e le attrezzature assicurati alla Sezione III, della scheda di polizza;

Opere/Impianti: le opere da costruire descritte in polizza;

Opere/impianti preesistenti: Opere/impianti, e cose che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati, anche se di proprietà di terzi, nonché quante altre eventualmente indicate in polizza;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate, dei limiti di risarcimento, dei massimali e dell'applicazione della franchigia e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza;

Società: SARA assicurazioni s.p.a.;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, a indennizzare i danni determinati dagli eventi previsti nelle singole sezioni di polizza per le quali siano state indicate le somme assicurate, i limiti massimi di risarcimento e i relativi premi.

1.2 - Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata a indennizzare:

- a) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto come quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
 - b) danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, e da dolo delle persone del fatto delle quali egli deve rispondere;
 - c) i danni che alla stregua della comune esperienza tecnica costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri precedenti già avvenuti o notificazioni ricevute o per altre cause.
- La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
- d) atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi che abbiano causato incendio e/o esplosione e/o scoppio,
 - e) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

1.3 - Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

1.4 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata nella scheda di polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate nel luogo del montaggio. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella Scheda polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto, l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda di polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
- b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
- c) presa in consegna od uso di impianti ed opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico.

Dette prove (collaudo) non possono durare più di quattro settimane.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo. Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo non siano conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente elencate.

1.5 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione

In caso di cessazione della costruzione delle opere, l'operatività della polizza decade al momento della cessazione.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 30 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente di darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

In ogni caso la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e a porre in atto tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

1.6 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

1.7 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Il Contraente o l'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza o di variazioni del progetto originario ed esecutivo o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia a mezzo fax e rimettere al più presto un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni intervenute successivamente alla stipula della polizza si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 - 1893 C. C.

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Condizioni di Assicurazione

1.8 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato od il Contraente venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- darne immediata notizia a mezzo telex o fax alla Società;
- inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- fare, entro 24 ore dal sinistro, denuncia scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia in caso di furto, rapina, o di sinistro presumibilmente doloso;
- provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno; mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno, comunicandole alla Società;
- fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 1.10 che segue, può prendere tutte le misure necessarie.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

L'Assicurato che ricorra per giustificare l'ammontare del danno a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto al risarcimento; nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non adempia al disposto delle lettere a) b) c) d) e) f) si applicheranno le disposizioni dell'art. 1892 e 1893 C. C.

1.9 - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti,

- fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all'art. 1.8;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2.4;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

1.10 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Al momento del sinistro la Società verifica che i valori assicurati siano conformi secondo il disposto delle singole sezioni di polizza. Nel caso in cui i valori di cui alla Partita 1 della Sezione I - Danni alle cose - indicata sulla scheda di polizza, coprano solo parte della somma che doveva essere assicurata, la Società indennizza i danni, relativamente a tutte le partite assicurate della Sezione I e II in proporzione alla parte suddetta.

Nel caso in cui i valori di cui alle singole partite dell'elenco delle cose assicurate nella Sezione III coprano solo parte della somma che doveva essere assicurata, la Società indennizza i danni relativamente alla singola partita in proporzione alla parte suddetta.

1.11 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

1.12 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna sezione o partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Condizioni di Assicurazione

1.13 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

1.14 - Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, Il Contraente o la Società possono recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni dalle singole partite o dalle singole garanzie ovvero dall'intero contratto. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

1.15 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.17 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata e/o a mezzo fax alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

1.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 17 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quella della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

1.19 - Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	www.camcom.gov.it
2	ADR Center	www.adrcenter.com

Condizioni di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I DANNI ALLE COSE

2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate, poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni espresse negli articoli delle Norme che Regolano l'Assicurazione.

L'obbligo della società consiste in quanto segue:

- a) Partita 1 della scheda di polizza - Opere / Impianti
per le opere / impianti assicurate alla Partita 1, nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, nei limiti dei costi e dei relativi importi già sostenuti per il montaggio della parte di impianto danneggiata e purché per le stesse e per gli eventi indicati nella scheda di polizza siano riportate le somme assicurate, i limiti massimi di indennizzo e i premi.
- b) Partita 2 della scheda di polizza - Opere / Impianti preesistenti
per le opere / impianti preesistenti, nel rimborso, nei limiti del massimale assicurato alla Partita 2, dei danni materiali e diretti causati dall'esecuzione delle opere assicurate e manifestatisi, nonché denunciati, prima della scadenza delle garanzie prestate dalla Sezione I di polizza. Non rientrano nell'ambito della presente partita 2 le cose assicurabili alla Partita 1 - Opere / Impianti - della Sezione I, e alla Sezione III.
- c) Partita 3 della scheda di polizza - Spese di demolizione e sgombero
per i costi di demolizione e sgombero, nel rimborso, nei limiti del massimale assicurato alla Partita 3, delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Sezione I di polizza, ferma l'esclusione sia dei residui rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 91/5/82 che di quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2 - Condizioni per la validità della garanzia

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- a) che per ogni opera sia stato approntato il progetto esecutivo, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
- b) che, nel caso in cui sia previsto dal contratto d'appalto, i progetti, le opere e le imprese esecutrici e fornitrici siano stati verificati dall'organo di certificazione e controllo ivi previsto e ne siano predisposti i relativi elaborati ai quali la Società può in qualunque momento avere accesso;
- c) che per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e ne siano predisposti i relativi elaborati ai quali la Società può in qualunque momento avere accesso;
- d) che l'Assicurato o il Contraente abbia indicato alla Società, all'atto della sottoscrizione della polizza, i lavori subappaltati.

La Società non risponde dei sinistri che abbiano avuto origine dal mancato rispetto delle condizioni di cui sopra.

2.3 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali esecutive oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento;
- d) le perdite di denaro, disegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- f) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- g) i danni causati da colpa grave dell'Assicurato;
- h) i danni ai macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere.

La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- a) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- b) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- c) i danni agli impianti /opere preesistenti;
- d) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione.

2.4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio

La somma assicurata alla partita 1) della Scheda di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa; tale prezzo comunque deve essere aggiornato secondo le disposizioni riportate nel contratto d'appalto o, in mancanza, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati alla data d'inizio dei lavori;

- b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera/impianto avrà al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- 1) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;
- 2) in caso di assenza del contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata, eseguiti secondo la contabilizzazione riconosciuta dal Committente, devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura.

La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.

Condizioni di Assicurazione

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

2.5 Determinazione del danno

Premesso che l'attribuzione del valore che le opere/ impianti assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.4 che precede, la determinazione del danno viene eseguita stimando il valore a nuove delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2.6 - Interventi provvisori e modifiche

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti, anche se a seguito di sinistro, ed a spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE

3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza relativa alla Sezione II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esecuzione dei lavori di montaggio che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione del montaggio stesso e nel corso della durata dell'assicurazione così come precisato al punto 1.4 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

3.2 - Condizioni per la validità della garanzia

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che tale segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- b) che l'Assicurato o il Contraente abbia indicato all'atto della sottoscrizione della polizza i lavori subappaltati e il periodo di tempo nel quale tali lavori siano eseguiti contemporaneamente;
- c) che i lavori effettuati nelle immediate vicinanze e/o in adiacenza di edifici di terzi siano eseguiti dopo asseverazione degli stessi copia della quale deve essere presentata alla Società, intendendosi per asseverazione la documentazione dello stato di conservazione degli edifici prima dell'inizio dei lavori.

La Società non risponde dei sinistri che abbiano avuto origine dal mancato rispetto delle condizioni di cui sopra.

3.3 - Delimitazioni dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine, con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- c) le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con l'Assicurato o con il Contraente o con altri soggetti comunque interessati all'esecuzione dei lavori. Qualora peraltro vi sia una pluralità di soggetti assicurati con questa polizza, si considerano terzi, relativamente a ciascun Assicurato (ma limitatamente ai danni per morte e lesioni personali), le persone che siano in dipendenza con uno degli altri soggetti assicurati;
- d) le Società le quali, rispetto all'assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate, o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere, quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- b) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n.990;
- c) i danni causati da natanti o aeromobili;
- d) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- e) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- f) i danni derivanti da polvere;
- g) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- h) danni da furto;
- i) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
- l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

- m) i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento o cedimento del terreno, di basi d'appoggio o di sostegni in genere
- n) i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee

Condizioni di Assicurazione

3.4 Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato nella scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

In caso di procedimento penale le spese di difesa sono a carico della Società fino a quando non vengono a cessare di quest'ultimo durante lo svolgimento del processo nel qual caso rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

3.5 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più persone, ditte o enti, ciascuno di essi (limitatamente alla garanzia per i danni per morte e per lesioni personali) è considerato come se avesse sottoscritto una separata polizza.

La somma delle indennità a carico della Società non può in ogni caso superare gli importi dei massimali indicati nella scheda di polizza nonchè quanto disposto al punto 3.4 che precede.

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalle Sezioni I e III, non sarà operante la garanzia di Responsabilità Civile prevista dalla presente Sezione.

3.6 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile

Relativamente alla Sezione II - R.C.T. la garanzia è prestata alla condizione essenziale che esistano per le opere assicurate polizze di "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro" di appaltatori, subappaltatori e fornitori e di "Responsabilità Civile Professionisti" per i progettisti.

Resta inteso che qualora tali assicurazioni non avessero ad operare perché l'Assicurato non ha provveduto al relativo pagamento di premio o perché non ha attivato in esse la copertura assicurativa o per qualsivoglia altro motivo, che non riguardi una diversa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà comunque effettuato previa detrazione di un importo pari alla somma dei rispettivi limiti massimi di risarcimento stabiliti in tali assicurazioni in relazione alla natura del sinistro.

Qualora la condizione di cui al primo comma non sia rispettata, la garanzia prestata, propria delle polizze di "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro" e "Responsabilità Civile Professionisti", non sarà operante a meno che non risulti diversamente da specifiche pattuizioni di polizza.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE III MACCHINARIO, BARACCAMENTI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE

4.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate - riportate nell'allegato elenco - verificatisi nel cantiere indicato in polizza durante il periodo coperto dall'assicurazione da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni espresse negli articoli delle Norme che Regolano l'Assicurazione.

4.2 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) guasti meccanici od elettrici;
- b) i danni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico, trasporto e trasferimento delle cose assicurate, salvo quelli verificatisi in occasione della loro movimentazione nell'ambito del cantiere indicato in polizza; qualsiasi tipo di danno verificatosi al di fuori del cantiere indicato in polizza;
- c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti intercambiabili in genere, salvo - per le parti sopra definite montate per l'utilizzo sulla cosa sinistrata in caso di distruzione totale della cosa stessa causata da incendio;
- d) i danni a natanti od aeromobili nonchè a cose operanti nel sottosuolo o su natante;
- e) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore della cosa assicurata;
- f) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- g) gli ammanchi di cose assicurate o di loro parti non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- h) i danni causati da colpa grave dell'Assicurato;
- i) i costi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè i danni da mancata od insufficiente manutenzione delle cose assicurate.

La Società non è inoltre obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- m) i costi di demolizione e sgombero delle cose sinistrate
- n) i danni verificatisi durante le eventuali operazioni di montaggio o smontaggio delle cose assicurate, aventi diretta connessione causale con tali operazioni
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità.

4.3 Somma Assicurata

La somma assicurata per ciascuna cosa deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di una cosa uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.

4.4 Determinazione dei danni

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro avevano ottenuto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4.3 che precede la determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo bene, secondo le modalità di seguito indicate con l'avvertenza che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo eguaglia o supera il valore allo stato d'uso:

- 1) beni suscettibili di riparazione: si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;
- 2) beni non suscettibili di riparazione: si stima il valore allo stato d'uso del bene assicurato al momento del sinistro deducendo il valore ricavabile dai residui.

Condizioni di Assicurazione

CONDIZIONI SPECIALI (Sempre operanti)

5.1 Esclusione alterazioni trincea

Nell'attraversamento di corsi d'acqua o nei tratti interessati da falda freatica la Società non risponde per le alterazioni della trincea dovute direttamente o indirettamente a viazione dell'acqua e per i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.

5.2 Falde freatiche

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

5.3 Oneri fissi

Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.

L'esclusione non è operante se, una volta che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno, il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori.

5.4 Cantieri costieri o in prossimità di corsi d'acqua

Relativamente ai danni da inondazione, alluvione e allagamento la garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:

1. prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
2. trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero;
3. fornire alla Società il cronogramma dei lavori e segnalare ogni modifica allo stesso che ecceda 4 settimane; in caso di aggravamento di rischio la Società si riserva di definire se e a quali condizioni mantenere in vigore la copertura assicurativa.

5.5 Transito ed attracco natanti

Non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da transito od attracco di natanti in genere.

5.6 Delimitazione garanzia in zone sismiche

Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto e che ci si sia attenuti, nella esecuzione dei lavori, alle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.

Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro fermo il limite massimo di indennizzo pari al 40% delle somme assicurate alle singole partite, valgono lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

5.7 Misure antincendio

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili a condizione che:

- fin dal momento in cui sono terminati i lavori del grezzo e prima di iniziare i lavori di finitura e di installazione dei servizi, i dispositivi e gli impianti antincendio siano installati ed in grado di funzionare; per gli edifici civili di altezza della gronda superiore ai 24 metri, tali dispositivi ed impianti devono avere le caratteristiche previste all'Art. 7 dei D.P.R. n. 246 del 16 maggio 1987 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione";
- il cantiere sia munito di una vasca di accumulo di acqua sufficiente ad un intervento di almeno mezz'ora effettuato con una pompa operativa con una prevalenza pari all'altezza del fabbricato; il cantiere sia collegato con una linea telefonica con i Vigili del Fuoco; tutti i lavori con fiamme libere o comunque a caldo e quelli che possono accumulare polvere siano effettuati in presenza di almeno 2 estintori per fuochi di classe A, B, C, da 10 Kg. disponibili a meno di 5 metri di distanza; tali lavori comunque devono essere effettuati allontanando e proteggendo materiali combustibili e non contemporaneamente ad altri lavori che utilizzano materiali combustibili (isolanti, collanti, vernici infiammabili, ecc.); al termine di tali lavori deve essere sempre eseguita una ispezione;
- sia garantita una guardia notturna e festiva, ed il luogo di esecuzione dei lavori sia completamente recintato;
- prima di iniziare i lavori di finitura nei vari piani, in ognuno di essi siano posizionati ogni 500 m.q. almeno 2 estintori per fuochi di classe A, B, C, con il minimo di 2 per piano;
- siano state rispettate tutte le normative di legge, vigenti in materia.

5.8 Danni per apertura al traffico

L'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi ed a o da veicoli in transito.

Non sono in ogni caso risarcibili i danni all'opera e a terzi conseguenti a sinistri che trovino origine nella circolazione stradale.

5.9 Danni a raccolti, boschi, colture

Non sono risarcibili i danni o le responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante il periodo di durata della polizza.

5.10 Impianti ed apparecchiature

Relativamente agli impianti ed apparecchiature previsti nella costruzione delle opere, la Società, ferme le altre esclusioni e delimitazioni di polizza, non è obbligata ad indennizzare i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione ed errori di fabbricazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza)

Sezione I - Danni agli impianti /opere

A. Costi di ricostruzione al momento del sinistro

La lettera a) dell'art. 2.1 delle Norme che regolano la Sezione I è abrogato e così sostituito:

Per gli impianti / opere assicurate alla Partita 1 della scheda di polizza, esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate e purché per le stesse e per gli eventi indicati nella scheda di polizza siano riportate le somme assicurate, i limiti massimi di indennizzo, i massimali e i premi.

B. Danni causati da errori di progettazione o di calcolo

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di montaggio delle opere.

Condizioni di Assicurazione

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.

E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto con il relativo minimo ed il limite massimo di risarcimento riportati nella scheda di polizza.

C. Maggiori Costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I e fino all'importo massimo espresso in misura percentuale del danno materiale e diretto indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

D. Manutenzione - garanzia ridotta

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni materiali e diretti alle opere assicurate alla partita 1 nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati nella scheda di polizza.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella scheda di polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai tempi dell'art.1.4 delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

E. Manutenzione - garanzia estesa

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni materiali e diretti alle opere assicurate alla partita 1 nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione e riportati nella scheda di polizza.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella scheda di polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai tempi dell'art.1.4 delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

F. Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga dell'art. 1.2, lettera d) delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 1.2, lettera e) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto dovuto con il relativo minimo ed il limite massimo di indennizzo riportati nella scheda di polizza.

SEZIONE II - Responsabilità Civile verso terzi

G. Rimozione, franamento o cedimento di terreno

A parziale deroga dell'art. 3.3 lettera m) delle Norme che regolano la Sezione II, la Società è obbligata, nell'ambito dei massimali stabiliti in polizza alla Sezione II, per i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, purché direttamente provocati dall'esecuzione dei lavori assicurati alla Partita 1 della Sezione I - Danni alle Opere.

Per i fabbricati di terzi l'obbligo vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

H. Cavi o condutture sotterranee

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II, i danni, materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee, direttamente provocati dall'esecuzione dei lavori assicurati alla Partita 1 della Sezione I - Danni alle Opere - solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

Sezione III - Attrezzature di cantiere

I. Danni cagionati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga dell'art. 1.2, lettera d) delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 1.2, lettera e) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto con il relativo minimo ed il limite massimo di indennizzo riportati nella scheda di polizza.

Condizioni di Assicurazione

L. Danni da montaggio o smontaggio delle cose assicurate

A deroga dell'art. 4.2 lettera n) delle Norme che regolano la Sezione III, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatesi durante il montaggio o lo smontaggio in cantiere delle cose assicurate alla Sezione III di polizza.

Non sono in ogni caso indennizzabili:

- a) i costi di modifica o di smontaggio/rimontaggio conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni o procedure previste per la cosa assicurata, o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i difetti di rendimento delle cose assicurate;
- c) i danni dovuti allo stato di usura, difetti di materiale o rottura dovuta a fatica.

M. Costi di demolizione e sgombero

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza dell'importo assicurato alla Sezione I partita 3 della scheda di polizza e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.) i costi di demolizione o sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui del sinistro esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni.

N. Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione III e fino all'importo massimo espresso in misura percentuale del danno materiale e diretto indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**